

Spett.Le IMPRESE/CONSULENTI

Verona, 28/01/2011

- A TUTTE LE IMPRESE DI COSTRUZIONI DELLA PROVINCIA DI VERONA
- AI CONSULENTI DEL LAVORO DELLA PROVINCIA DI VERONA
- ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI PROVINCIALI DI CATEGORIA

Loro Sedi

## PART-TIME OPERAI IN EDILZIA – SUPERAMENTO LIMITI CONTRATTUALI PER ASSUNZIONI DAL 1° GENNAIO 2011 – MANCATO RILASCIO DEL DURC – Comunicazione CNCE n. 447 del 19 gennaio 2011

Si comunica che la CNCE (Commissione Nazionale delle Casse Edili), con propria comunicazione del 19 gennaio u.s. ha reso noto le procedure che le Casse Edili dovranno applicare per la verifica del rispetto, da parte delle imprese, dei limiti previsti dalla contrattazione collettiva per l'assunzione di operai con contratto part-time.

Le Casse Edili dovranno *verificare il rispetto di tali limiti per i rapporti di lavoro parttime stipulati successivamente al 1° gennaio 2011*. Si ricorda che il superamento di tali limiti impediscono il rilascio del Durc.

Si sottolinea che la procedura di verifica è valida indistintamente per tutte le Casse Edili del sistema CNCE (industria, artigiani, etc), in attuazione di quanto disposto dall'allegato 5 del verbale di accordo 19 aprile 2010 per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE (G. Sartea)



Prot. n°4734/p/cv	Roma, 19 gennaio 2011
	A tutte le Casse Edili
e p.c	. ai componenti il Consiglio di Amministrazione della CNCE

## Loro sedi

## Comunicazione nº 447

Oggetto: applicazione delibera part-time

In relazione a quanto previsto nelle Comunicazioni n. 433 e 436, si invia in allegato una scheda riguardante le procedure a cui le Casse Edili dovranno attenersi per verificare il rispetto dei limiti previsti dagli accordi contrattuali per i rapporti di lavoro a tempo parziale.

Nel rimanere a disposizione per ogni ulteriore esigenza di chiarimenti, si coglie l'occasione per inviare i migliori saluti.

Il Vicepresidente Franco Turri Il Presidente Franco Osenga

Tour France

Allegato 1



## Procedure applicative Comunicazione n. 433

- 1. Le Casse Edili, a partire dalla denuncia relativa al corrente mese, dovranno verificare il rispetto dei limiti previsti dalle normative contrattuali per i rapporti di lavoro part time attivati successivamente al 1° gennaio 2011.

  A tal fine andranno presi in esame tutti i rapporti di lavoro a tempo parziale in essere presso l'impresa a prescindere dalla data della loro attivazione. In caso di superamento dei predetti limiti, i rapporti attivati prima della data sopra indicata saranno considerati comunque validi mentre per quelli accesi successivamente a tale data la Cassa Edile richiederà all'impresa un'integrazione contributiva secondo le procedure indicate ai punti successivi.
- 2. Una prima categoria di verifiche sarà relativa ai casi di presenza di un solo rapporto di lavoro part time (uccessivo al 1° gennaio 2011), con qualifica inferiore al 4° livello, per le imprese che non abbiano dichiarato, nella denuncia mensile, almeno 4 operai a tempo pieno.
  In tal caso la Cassa Edile, al fine di verificare il rispetto del limite del 30% del numero dei part time in relazione al numero degli operai a tempo pieno, richiederà all'impresa una dichiarazione attestante l'esistenza di altri dipendenti operai (a tempo pieno e a part time) denunciati presso altre Casse Edili e, alle imprese edili artigiane fino a tre dipendenti, copia della comunicazione inviata alle Organizzazioni sindacali territoriali ai sensi dell'art. 97 del CCNL 23/7/08 come integrato nell'accordo attuativo del 16 dicembre 2010.
- 3. Una seconda categoria di verifiche riguarderà i casi di denunce contenenti più rapporti di lavoro part time, per i quali la Cassa Edile richiederà all'impresa una dichiarazione attestante, alla data di attivazione di detti rapporti part time, il numero totale dei propri dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato specificando il numero totale di operai a tempo parziale. Ciò consentirà alla Cassa Edile di verificare l'eventuale superamento del limite del 3% del numero di operai a tempo parziale rispetto alla totalità dei dipendenti (operai, impiegati, quadri e dirigenti). Si ricorda che, in base alle norme in vigore, per definire il numero totale dei dipendenti a tempo indeterminato, il numero dei lavoratori part-time va conteggiato in proporzione all'orario svolto.

Sede: via Alessandria, 215 00198 Roma Tel: 06852614 - Fax: 0685261500 www.cnce.it e-mail: info@cnce.it

4. In alternativa alle dichiarazioni previste ai punti 2. e 3. l'impresa fornirà informazioni relative ai casi esenti dal rispetto dei limiti quantitativi di ricorso ai rapporti di lavoro part time previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro (lavoratori in pensione, addetti al restauro, motivi di salute, ecc.). Su richiesta della Cassa Edile l'impresa, nei casi di part time per motivi di salute o assistenza ai familiari, fornirà la documentazione relativa alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

Tutte le citate dichiarazioni sono state inserite, dal mese di gennaio 2011, all'interno della denuncia da inviare alla Cassa Edile tramite il sistema MUT (vedi Comunicazione Cnce n. 440 del 2 novembre 2010).

5. Nei casi di in cui venga riscontrata l'inosservanza delle norme contrattuali, la Cassa Edile richiederà all'impresa un'integrazione degli accantonamenti e dei contributi dovuti, calcolata sull'orario ordinario di lavoro, in favore del o degli operai erroneamente dichiarati a tempo parziale. L'impresa, qualora trascorrano inutilmente i termini di regolarizzazione, sarà segnalata alla BNI, con conseguente esito negativo in caso di richiesta di DURC.

Sede: via Alessandria, 215 00198 Roma Tel: 06852614 - Fax: 0685261500 www.cnce.it e-mail: info@cnce.it